

### Verbale d'Accordo

L'anno 2014, il giorno 05 del mese di Maggio c/o la sede di Gruppo Gesafin Spa sita in Milano Via Sammartini 15 sono presenti:

- ❖ Per la Gruppo Gesafin Spa il Dr. Paolo Prevedello nella qualità di Direttore del Personale e i Sigg. Stefano Arienti e Ivano Guarneri;
- ❖ **Per le OO.SS. di categoria i Sigg.:**
  - a) I Sigg. Emanuele Barosselli e Davide Franzosi per la Filt Cgil Lombardia;
  - b) I Sigg. Paolo Apuzzo ed Enrico Rossagno per la Fit Cisl Lombardia;
  - c) I Sigg. Luigi Chiari e Ettore Turiello per la Uiltrasporti Lombardia;
  - d) Il Sig. Luigi Gentile e Maurizio Scuoppo per la UGL Trasporti Lombardia;
  - e) I Sigg. Mauro Carelli e Mario Merlin per la Fast Ferrovie Lombardia;
  - f) Presente la RSA

#### Premesso

- **Che la Gruppo Gesafin Spa** in data 23/04/2014 ha attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 L. 223/91 poiché presenta un esubero pari a n° 61 lavoratori impiegati a causa delle mutate esigenze dei committenti Appalto Trenord Lotto 2 utilizzati in provincia di Milano ;
- Che le OO.SS. richiedevano di esperire l'esame congiunto ai sensi e per gli effetti del DPR. 218/2000;
- Che tale riunione fu convocata per la data odierna;

Tutto ciò premesso

Dopo un ampio esame dell'intera situazione economica produttiva aziendale e sulla base delle motivazioni espresse dalla direzione aziendale sulla comunicazione inoltrata alle OO.SS. di categoria per l'avvio della procedura le parti convengono sull'esistenza dell'esubero utilizzati nella provincia di Milano

Pertanto a seguito della richiesta avanzata dalle OO.SS. e dopo una verifica puntuale delle varie posizioni nell'ambito della organizzazione produttiva il numero dei lavoratori da collocare in mobilità, viene concordato in **N° 10 unità secondo il seguente criterio:**

- per coloro che hanno espresso la volontà di non impugnare il provvedimento di licenziamento e conseguente collocazione in mobilità da formalizzare attraverso la sottoscrizione di un verbale individuale di conciliazione ex art. 411 c.p.c.

L'impresa comunicherà individualmente per iscritto a ciascuno degli interessati la risoluzione del rapporto di lavoro e provvederà, contestualmente alla comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità alla Regione Lombardia ed alle OO.SS. di categoria ai sensi dell'art. 4 comma 9 della legge 223/91.


Filt  
Fit  
Uiltrasporti  
UGL  
Fast Ferrovie



- ❖ **Per le restanti 51 unità** in esubero le OO.SS. chiedono di trovare strumenti alternativi al licenziamento e per tanto le parti concordano di revocare in maniera parziale la procedura di licenziamento collettivo attivata il 23/04/2014, poiché n° 10 unità sono state poste in mobilità, e di **sottoscrivere** un CdS per il periodo dal 06/05/2014 al 05/05/2015 onde poter scongiurare il ricorso a riduzione di personale così come specificato in premessa.

**A tal uopo** le parti precisano quanto segue:

- ❖ **il C.C.N.L.** applicato è quello della Mobilità / Attività Ferroviaria;
  - ❖ **l'orario di lavoro** contrattuale è di 38 ore settimanali;
  - ❖ **i motivi** che hanno determinato l'esubero sono la riorganizzazione intesa ad diminuire il personale utilizzato, unitamente alla sensibile riduzione delle commesse appaltate che hanno così creato una eccedenza di lavoro;
  - ❖ **Resta convenuto che in virtù di tutto quanto procede**, persistendo le motivazioni, si farà ricorso alla solidarietà per tutto il periodo consentito dalle leggi in materia:
  - ❖ **Tale contratto di solidarietà** interessa N° 115 dipendenti; successivamente sarà redatto elenco dei dipendenti con l'esclusione dei lavoratori che avranno richiesto di aderire al percorso di mobilità volontaria;
  - ❖ **La parametrizzazione** su orario medio settimanale è di 26 ore attraverso turnazioni tali da realizzare un'astensione del lavoro settimanale pari a 12 ore;
  - ❖ **La riduzione percentuale oraria** è pari al 31.28 %;
  - ❖ **L'Azienda** anticiperà l'integrazione salariale ai lavoratori aventi titolo onde evitare traumi economici;
  - ❖ **Le parti convengono** ai sensi dell'art. 5, comma 10 legge 263/93 che l'azienda, previa comunicazione alla R.S.A. e all' D.T.L., entro i limiti del normale orario di lavoro, al verificarsi di incrementi di lavoro temporanei o definitivi, per importanti esigenze aziendali, aumenterà conseguentemente le prestazioni dei lavoratori.
- Le misure** che la società intende intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:
- al miglioramento** del piano commerciale e organizzativo, teso all'affermazione della qualità del servizio e delle tecnologie;
  - ad incrementare** la ricerca di nuove commesse di lavoro in settori o zone finora non coperte;
  - un più razionale impiego** della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi;
  - ad un impegnativo** programma formativo e di riqualificazione professionale del personale;
  - ad iniziative di attività collaterali** al fine di valorizzare tutte le risorse aziendali nell'obiettivo di offrire nuove opportunità occupazionali;




115 mobilitazione

- La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà avverrà in sede aziendale ogni trimestre o su semplice richiesta delle parti;






Del che è verbale, letto confermato in tutte le sue parti e sottoscritte

**Gruppo Gesafin SpA**

La Società

Le OO.SS.

Filt Cgil   
Fit Cisl   
Uiltrasporti   
UGI Trasporti   
FastFerrovie 

Le Rsa

  
  
FILT 